



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire *'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)'*, 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire *ex parte Halprin*, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire *'Bird vs X'*, 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire *'Magezi et alii vs Sendowoza et alii'*, 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire *'Church of God of Cranston v. Church of God'*, 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire *'Esses vs Rosen'*, 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorìas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile

The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process

IDA D'AMBROSIO

RIASSUNTO

Il contributo esplora l'interesse crescente del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica verso un modello di sviluppo etico e sostenibile, evidenziando un terreno comune tra la tutela dell'ambiente e il benessere umano. Si analizza l'interazione tra finanza sostenibile e dottrina sociale della Chiesa, ponendo l'accento su come entrambe influiscano positivamente nella costruzione di un modello economico in cui il progresso economico sia armonizzato con la salvaguardia del pianeta e della dignità umana

PAROLE CHIAVE

Sostenibilità; finanza etica; economia inclusiva; dottrina sociale della Chiesa; responsabilità sociale d'impresa

ABSTRACT

The paper explores the growing interest of the financial system and the Catholic Church in an ethical and sustainable development model, highlighting a common ground between environmental protection and human well-being. The interaction between sustainable finance and the social doctrine of the Church is analyzed, emphasizing how both positively influence the construction of an economic model in which economic progress is harmonized with the preservation of the planet and human dignity

KEYWORDS

Sustainability; Ethical finance; inclusive economy; social doctrine of the Church; corporate social responsibility

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio di sviluppo sostenibile tra tutela ambientale e progresso economico e sociale. – 3. Il ruolo del sistema finanziario verso un modello di mercato etico e inclusivo. – 4. Dottrina sociale della Chiesa e sviluppo sostenibile. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Il tema della sostenibilità è ormai un pilastro centrale nel dibattito sul futuro economico e sociale globale. L'urgenza di promuovere uno sviluppo che rispetti i limiti ecologici del pianeta e i diritti delle generazioni future ha mobilitato una molteplicità di attori e istituzioni, ciascuno impegnato a contribuire in base alla propria natura e missione. Tra questi, un ruolo particolarmente significativo è svolto dal sistema finanziario e dalla Chiesa cattolica. Da un lato, il settore finanziario sta ridisegnando i propri paradigmi per orientare risorse verso investimenti che integrino criteri *ambientali, sociali e di governance (ESG)*, essenziali per sostenere la transizione ecologica; dall'altro, la Chiesa cattolica, attraverso i suoi insegnamenti e le sue istituzioni, incoraggia un'economia più giusta e inclusiva, mettendo al centro valori di tutela ambientale e dignità umana.

L'attenzione crescente per la sostenibilità ha spinto studiosi ed esperti a ridefinire i concetti di sviluppo e progresso, ponendo come obiettivo un sistema che rispetti gli equilibri naturali e promuova una partecipazione equa tra tutti i protagonisti dell'economia. Superare la logica utilitaristica del capitalismo, che spesso avvantaggia pochi a scapito della maggioranza, significa creare un sistema economico più inclusivo, dove i benefici derivanti dalle attività produttive siano distribuiti in modo più giusto¹.

Un quadro globale sempre più complesso, accelerato dalla globalizzazione, ha generato sfide senza precedenti: un sistema che ignora i limiti naturali delle risorse non può durare a lungo senza causare danni irreparabili. In questo contesto, emerge l'urgenza di stabilire un ordine sistemico capace di garantire una partecipazione equa ai benefici dell'economia, creando una contrapposizione naturale tra chi ha accesso alle risorse e chi no. Così la sostenibilità diventa una sorta di bussola morale che orienta le decisioni verso soluzioni che migliorino le condizioni di vita di tutti.

2. Il principio di sviluppo sostenibile tra tutela ambientale e progresso economico e sociale

La sostenibilità non è un concetto recente: già nel 1987 l'ONU ne fornì una definizione, descrivendola come la capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future².

¹ Cfr. FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, in *Rivista di diritto bancario*, Fasc. II, Sez. I, 2024, p. 359.

² Così si legge nel *Report of the World Commission on Environment and Development: Our*

Con il tempo il termine ha acquisito una forte connotazione etica e sociale, diventando un elemento centrale nei processi produttivi. L'idea che emerge è quella di un'economia capace di rispettare l'ambiente e mantenere l'equilibrio tra produzione e profitto, specialmente dopo gli effetti della pandemia del 2020, che ha esposto le vulnerabilità del sistema economico attuale³.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, secondo il cosiddetto "triplice approccio" di matrice economica, lo sviluppo sostenibile si basa su tre pilastri inscindibili e paritari: la tutela dell'ambiente da un lato e lo sviluppo economico e sociale dall'altro⁴. Inizialmente affermatosi nel diritto internazionale dell'ambiente, di cui costituisce uno dei cardini in ragione della dimensione globale dei problemi che sottende⁵, tale concetto è stato successivamente recepito in Europa. La sua prima formalizzazione è avvenuta nel 1993, con il Quinto programma d'azione comunitario, orientato "a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile". Successivamente, nel 1997, il Trattato di Amsterdam lo ha elevato a principio generale dell'Unione Europea, declinandolo nel principio di integrazione ambientale⁶.

Negli ultimi decenni il principio dello sviluppo sostenibile ha acquisito un peso crescente nel quadro normativo europeo, dove la tutela ambientale si intreccia con obiettivi di progresso economico e sociale, promuovendo una crescita equilibrata del mercato interno e una competitiva economia sociale di mercato⁷. Oggi, l'articolo 37 della Carta dei diritti

common future, redatto nel 1987 dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite, all'epoca presieduta da Gro Harlem Brundtland, e approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione n. 42/187 dell'11 dicembre 1987.

³ FRANCESCO CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 361.

⁴ In questo senso la Dichiarazione di Rio del 1992, sottoscritta all'esito della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, e la successiva Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, su cui v. BEN PURIVS, YONG MAO, DARREN ROBINSON, *Three Pillars of Sustainability: In Search of Conceptual Origins*, in *Sustainability Science*, 2019, p. 681. Si mostrano critici DAVID GRIGGS *et al.*, *Sustainable development goals for people and planet*, in *Nature*, 2013, p. 306, che ritiene necessario «to reframe the UN paradigm of three pillars of the sustainable development – economic, social and environmental – and instead view it as a nested concept».

⁵ SERGIO MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in GIUSEPPE CORDINI, PIERO FOIS, SERGIO MARCHISIO (a cura di), *Diritto Ambientale*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 12.

⁶ In linea con l'impegno assunto dall'allora Comunità europea all'atto della sottoscrizione della Convenzione di Aarhus, approvata con Decisione 2005/370/CE del 17 febbraio 2005. Per maggiori dettagli v. ROBERTO ROTA, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in PIETRO DELL'ANNO, EDOARDO PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 151.

⁷ Ai sensi dell'art. 3, par. 3, TUE, l'Unione europea «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». A livello operativo, questo modello di sostenibilità sembra fondarsi sulla idea del *decoupling* assoluto, ovvero il disaccoppiamento

fondamentali⁸ e l'articolo 11 del TFUE stabiliscono che, in conformità al principio dello sviluppo sostenibile, sia garantito un alto livello di protezione ambientale, integrato in ogni politica e azione dell'Unione Europea⁹.

A livello nazionale, sebbene il principio dello sviluppo sostenibile non sia esplicitamente enunciato nella Costituzione, vi si rintracciano disposizioni che ne richiamano i contenuti¹⁰, in particolare nei riferimenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche in considerazione delle generazioni future. L'articolo 41 della Costituzione fonda una situazione soggettiva di libertà individuale¹¹, che però incontra i limiti dei commi 2 e 3, laddove stabiliscono che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né arrecare danno alla salute e all'ambiente e che l'attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata verso fini sociali e ambientali¹².

La riforma costituzionale introdotta con la legge n. 1 dell'11 febbraio 2022 ha conferito alla tutela dell'ambiente, riconosciuta come valore sistemico¹³, il rango di principio fondamentale. In tal modo, il concetto di sviluppo sostenibile, già codificato nelle fonti ordinarie, negli articoli 3-ter e 3-quater del codice dell'ambiente, ha acquisito indirettamente copertura costituzionale¹⁴. I suddetti

della crescita economica dalle emissioni di gas serra, che dovrebbe realizzarsi attraverso la decarbonizzazione dell'economia e l'aumento dell'efficienza energetica (tuttavia, sinora nell'Unione europea e nel resto dell'area OCSE si è assistito a un disaccoppiamento solo relativo, vale a dire che l'economia è cresciuta a un tasso maggiore rispetto a quello della crescita di emissioni di gas serra). In tema v. ÉLOI LAURENT, *Faut-il décourager le découplage?*, in *Revue de l'OFCE*, 2012, p. 235.

⁸ Come noto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata integrata nel Trattato di Lisbona ed è così assunta al rango di diritto primario dell'Unione europea: ai sensi dell'art. 6 TUE, infatti, essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

⁹ E, pertanto, non soltanto nella politica ambientale, i cui obiettivi generali, tratteggiati dall'art. 191 TFUE, consistono nella salvaguardia dell'ambiente, nella protezione della salute umana, nella promozione di un uso razionale delle risorse naturali e nel patrocinio di misure sovranazionali per far fronte ai problemi ambientali di scala regionale o mondiale, anzitutto il cambiamento climatico.

¹⁰ ROBERTO LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 58, sottolinea che il principio dello sviluppo sostenibile è «la sintesi di esigenze opposte: da una parte, quella di assicurare alla società una continua evoluzione delle proprie aspirazioni economiche e sociali e, dall'altra, quella di evitare che il progresso scientifico e tecnologico vada a danno dell'ambiente, delle sue risorse e dei suoi equilibri».

¹¹ Cfr. BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, marzo 2024, pp. 7-8, disponibile su <https://www.diritto bancario.it/art/sostenibilita-ambientale-autonomia-privata-e-private-regulation/>.

¹² SALVATORE MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 153.

¹³ ROBERTO ROTA, *L'ambiente come nuova categoria giuridica*, in PAOLO AMELIO, SERGIO FORTUNA (a cura di), *La tutela penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 27.

¹⁴ Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale la dottrina riconosceva copertura costituzionale al principio dello sviluppo sostenibile attraverso un'interpretazione evolutiva della clausola della «utilità sociale», oppure dell'art. 9, comma 2, dell'art. 3, comma 2; dell'art. 2 e dell'art. 4, comma

articoli prevedono che tutte le attività regolamentate dal codice dell'ambiente si conformino al principio dello sviluppo sostenibile e che, a tal fine, tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche sia private, abbiano il dovere di garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali attraverso un'azione adeguata e informata ai principi di precauzione, prevenzione, correzione dei danni causati all'ambiente e al principio del "chi inquina paga"¹⁵.

L'ampia varietà di contesti in cui viene applicato il principio dello sviluppo sostenibile rende difficile individuare un significato uniforme. Tuttavia, le varie formulazioni si fondano sulla comune consapevolezza della scarsità delle risorse naturali rispetto agli obiettivi fissati, da cui derivano obblighi giuridici e non solo politici¹⁶. Per rispondere alla necessità di bilanciare crescita econo-

2, della Costituzione: sul punto v. MAURO PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello sviluppo "umano ed ecologico"*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2020, p. 22. La giurisprudenza, invece, tutelava l'ambiente in quanto oggetto di un diritto soggettivo – quello a vivere in un ambiente salubre – il cui contenuto era stato enucleato a partire da un'interpretazione estensiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost. (*ex multis* Cass. civ., Sez. Un., n. 5172 del 6 ottobre 1979; Corte cost. n. 210 del 22 maggio 1987 e, da ultimo, n. 85 del 9 maggio 2013).

¹⁵ Si tratta degli stessi principi su cui è fondata la politica dell'Unione europea in materia ambientale, elencati all'art. 191, par. 2, TFUE (che, giova ricordarlo, vincolavano comunque il legislatore domestico per effetto dell'art. 117, comma 1, Cost.). In argomento PAOLO DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Giuffrè, Milano, 2004; FRANCESCO FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in PAOLO DELL'ANNO, EDOARDO PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., p. 559; ID., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, p. 247, secondo cui «lo sviluppo sostenibile è la "chiave di volta" del diritto ambientale, in quanto ne riflette il carattere essenziale (e, cioè, la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana)».

¹⁶ Questo, almeno, è quel che si evince già dal Settimo Programma d'azione, presentato il 29 novembre 2012 dalla Commissione europea e significativamente intitolato "Vivere bene, entro i limiti del nostro pianeta", in cui si legge che «il degrado e l'erosione costanti del capitale naturale rischiano di provocare cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a repentaglio due secoli di miglioramenti del nostro standard di vita». Nella prospettiva dell'*Ecological Economics*, questa situazione viene riassunta affermando che il capitale naturale, essendo complementare rispetto al capitale prodotto dall'uomo, è un fattore di produzione non fungibile. Secondo i fautori della teoria economica della c.d. sostenibilità forte, ne discende che il capitale naturale e il capitale prodotto dall'uomo devono presentare singolarmente, e non già a livello aggregato, un tasso di crescita positivo o tutt'al più nullo, poiché è la disponibilità dell'uno a determinare la produttività dell'altro, e che, essendo il capitale naturale il più scarso dei due, esso è anche il fattore che limita lo sviluppo. In tema ROBERT GOODLAND, *The Case That the World Has Reached Limits: More Precisely That Current Throughput Growth in the Global Economy Cannot Be Sustained*, in *Population & Environment*, 1992, p. 167; KENNETH RAYMOND WETZEL, JOHN FREDERICK WETZEL, *Sizing the earth: Recognition of Economic Carrying Capacity*, in *Ecological Economics*, 1995, p. 12; ROBERT COSTANZA, *The Value of the World Ecosystem Services and Natural Capital*, in *Nature*, 1997, p. 253; ROBERT COSTANZA, HERMAN EDWARD DALY, *Natural Capital and Sustainable Development*, in *Conservation Biology*, 1992, p. 37; HERMAN EDWARD DALY, *Toward Some Operational Principles of Sustainable Development*, in *Ecological Economics*, 1990, p. 6; ID., *Towards an Environmental Macroeconomics*, in *Land Economics*, 1991, p. 255; ID., *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Beacon Press, Boston, 1996; ROBERT GOODLAND, HERMAN EDWARD DALY, *The Missing Tools (for Sustainability)*, in CRISPIN MUNGALL, DUNCAN JAMES McLAREN (a cura di), *Planet Under Stress: the Challenge of Global Change*, Toronto, 1990, p. 269; ID., *Environmental Sustainability: Universal and*

mica e tutela dell'ambiente – trovando un equilibrio tra le risorse consumabili e quelle da preservare per le generazioni future – la dottrina prevalente considera lo sviluppo sostenibile un obbligo di condotta per gli Stati, chiamati ad adottare misure che proteggano l'ambiente dai rischi di produzione e consumo intensivo¹⁷. Tale principio implica un dovere di azione¹⁸ per gli Stati e i loro apparati amministrativi.

Maggiore incertezza si riscontra nell'interpretazione del principio in relazione ai soggetti privati e la questione centrale è se sia possibile estrarre una norma valida nei rapporti tra privati, che definisca in concreto cosa significhi adottare comportamenti sostenibili anche in tale ambito¹⁹.

L'ambiguità semantica del principio impone all'interprete di stabilirne l'applicazione caso per caso. Senza criteri chiari che identifichino quando un'azione rispetti tale principio, la sua definizione rimane affidata alla valutazione interpretativa, come avviene con le clausole generali.

Questa situazione può portare a una “spirale tautologica,” nella quale si cerca di definire un concetto vago usando parametri altrettanto incerti, rischiando di non risolvere l'ambiguità iniziale²⁰.

3. Il ruolo del sistema finanziario verso un modello di mercato etico e inclusivo

L'obiettivo della sostenibilità, se considerato in relazione alla finanza, ri-

Non-Negotiable, in *Ecological Applications*, 1996, p. 1002.

¹⁷ In questo senso GIORGIO MORBIDELLI, *Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in SERGIO GRASSI, MARCO CECCHETTI, ANDREA ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, p. 90; FABRIZIO FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, Napoli, 2013, p. 118; Id., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, p. 247, secondo cui «lo sviluppo sostenibile è la “chiave di volta” del diritto ambientale, in quanto ne riflette il carattere essenziale (e, cioè, la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana)»; ROBERTO LEONARDI, *op. cit.*, p. 54, considera il principio dello sviluppo sostenibile «punto di incontro tra ambiente e salute proprio perché la protezione dell'ambiente, nelle sue varie componenti, è stata riconosciuta come condizione necessaria alla stessa sopravvivenza del genere umano. L'idea di sviluppo sostenibile, infatti, ancorché forse non intervenga sull'idea di ambiente in modo diretto, ne determina sicuramente la rilevanza, concependo proprio la tutela dell'ambiente, nella sua dinamicità, come termine dell'equilibrio intergenerazionale insieme alla crescita economica e alla coesione sociale».

¹⁸ Cfr. VIRGINIE BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *European Journal of International Law*, 2012, p. 377.

¹⁹ Cfr. BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, *op. cit.*, p. 11.; GIUSEPPE D'AMICO, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato*, in *Rivista Giustizia civile*, 2016, p. 448.

²⁰ BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, *op. cit.*, p. 11.

vela un'incidenza profonda poiché la finanza assume un ruolo strumentale, quale condizione necessaria per orientare le dinamiche di mercato a beneficio della persona umana. Ciò apre la strada a una visione in cui valori come la solidarietà e l'equità fungono da fondamenta per le regole di produzione e sviluppo, definendo il "punto di partenza" di un'analisi ancora in evoluzione, finalizzata ad individuare nuove forme di convivenza sociale che rispecchino pienamente la dignità umana²¹.

In questo contesto, si assiste al passaggio dal paradigma della massimizzazione del valore per gli azionisti (*shareholder value*) a un modello centrato sull'interesse degli *stakeholders*. Questo cambiamento ha portato in primo piano l'importanza degli investimenti ad alto impatto sociale, che trovano sempre più spazio nelle agende dei Paesi membri e si basano su un'analisi approfondita dell'ecosistema²². Pertanto, emerge l'esigenza di un sistema regolamentare che possa ridimensionare la teoria dei mercati efficienti, che afferma che i prezzi dei titoli finanziari riflettono sempre e completamente le informazioni disponibili²³.

Di conseguenza, si avverte la necessità di un modello che consenta adattamenti continui per determinare un prezzo finanziario giusto, considerando molteplici fattori che influenzano la valutazione del rischio. Questo comporta una ricerca di equilibrio nei mercati, con un sistema che tenga conto non solo del valore finanziario di un'attività, ma anche di altri possibili fattori di rischio. Tale approccio segna un allontanamento dal *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che attribuisce il rendimento atteso alle caratteristiche specifiche di un'attività finanziaria²⁴.

²¹ Si ha qui riguardo alla cd. *teoria della liberazione* che sostiene la tesi secondo cui l'economia deve essere considerata alla stregua di mezzo, imponendo di ricercare forme di conciliazione tra le esigenze dell'economia e quelle della solidarietà e della pari dignità; cfr. LEONARDO BOFF, *L'aquila e la gallina*, Sperling & Kupfer, Milano, 1999; Id., *La teologia, la Chiesa, i poveri. Una prospettiva di liberazione*, Einaudi, Torino, 2003.

²² Cfr. il *Report della Social Impact Investment Task Force*, istituita in ambito G8, intitolato *La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, presentato il 15 settembre 2014 alla Camera dei Deputati, visionabile su www.equiterpa.com/news/la-finanza-include-investimenti-impatto-sociale-nuova-economia; v. tra gli altri AMIR NATAN LICHT, RENÉE BEA ADAMS, *Shareholders and Stakeholders around the World: The Role of Values, Culture, and Law in Directors' Decisions*, visionabile su www.ssrn.com, 2019; AMIR NADAV LICHT, *Stakeholder Impartiality: A New Classic Approach for the Objectives of the Corporation*, visionabile su www.ssrn.com, 2019; GÉRARD HERTIG, *Governance by Institutional Investors in a Stakeholder World*, in *The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*, a cura di JEFFREY NEIL GORDON, WOLF GEORG RINGE, Oxford University Press, Oxford, 2018.

²³ Ci si riferisce al noto lavoro di EUGENE FRANCIS FAMA, *Random Walks in Stock Market Prices*, pubblicato sul *Financial Analysts Journal* nel 1965, ove si sostiene che un mercato può essere definito efficiente quando tutti gli investitori hanno le stesse informazioni.

²⁴ Ci si riferisce al modello sul funzionamento di un mercato finanziario, proposto da WILLIAM FORSYTH SHARPE nel 1964 (*Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions*

In questo quadro, la sostenibilità rappresenta un cambiamento profondo, trasformando le preferenze di consumatori e investitori e promuovendo una rivoluzione nelle dinamiche di mercato. Ciò trova conferma sia nelle nuove regolamentazioni europee, sia nelle scelte dei consumatori, sempre più orientati verso investimenti etici e rispettosi dell'ambiente. A livello regolamentare, il *Sustainable Finance Disclosure Regulation*²⁵ (SFDR) mira a migliorare la trasparenza degli impatti di sostenibilità nelle entità finanziarie, limitando fenomeni come il “*greenwashing*” e riducendo esternalità negative²⁶.

Parallelamente, il Regolamento Tassonomia (UE n. 2020/852), pubblicato nel giugno 2020, stabilisce una classificazione delle attività sostenibili secondo rigorosi criteri scientifici²⁷. In particolare, il regolamento identifica le condizioni per qualificare un'attività economica come ecosostenibile, privilegiando le attività che contribuiscono positivamente ad almeno uno degli obiettivi di sostenibilità indicati dall'Unione e rispettano le garanzie sociali minime, come le Linee Guida emanate dall'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi Guida formulati dall'ONU con riguardo alle imprese e ai diritti umani²⁸. La tassonomia europea rappresenta, dunque, un punto di riferimento per le imprese che mirano a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030²⁹.

A livello informativo, la recente *Corporate Sustainability Reporting Di-*

of Risk, in *Journal of Finance*), poi sviluppato da ROBERT COX MERTON nel 1973 (*An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, Econometrica*), nel quale si analizza l'ipotesi in cui l'investitore attraverso un'equa distribuzione della sua ricchezza tra consumo e investimento finanziario (in un portafoglio caratterizzato da una attività rischiosa e una non rischiosa) riesce a massimizzare l'utilità attesa.

²⁵ È il Regolamento (UE) 2019/2088, pubblicato il 27 novembre 2019 ed entrato in vigore il 10 marzo 2021.

²⁶ Cfr. tra gli altri, WAHIDA SHAHAN, *Green Washing: An Alarming Issue*, in *ASA University Review*, vol. VII, fasc. I, 2014, pp. 81-88; PETER SEELE, LUCIA GATTI, *Greenwashing revisited: in search of a typology of and accusation-based definition incorporating legitimacy strategies*, in *Business strategy and the Environment*, vol. XXVI, fasc. II, 2017, pp. 239-252; MATTEO PELLEGRINI, ALESSANDRO DAVOLA, *Il ruolo dello stato nella transizione della finanza verso la sostenibilità*, in MICHELA PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale. Studi dedicati a Mauro Giusti*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 95.

²⁷ Si ritiene, peraltro, opportuno sottolineare l'esigenza di aver riguardo, nella lettura delle sue disposizioni, anche alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2019/2088, cd. Regolamento *Disclosure*, pubblicato nel dicembre del 2019.

²⁸ Si fa presente che tali obiettivi – la cui realizzazione, come si è detto, deve avvenire in linea con il criterio *do no significant harm principle* – afferiscono, tra l'altro, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche e marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ed alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

²⁹ Cfr. ONU, *Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015*, nella quale sono indicati gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, visionabile su <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

rective³⁰ (CSRD), entrata in vigore nel gennaio 2023, richiede che le aziende di rilevante dimensione, comprese le PMI quotate in borsa, presentino un rapporto sulla sostenibilità³¹. Inoltre, la *Markets in Financial Instruments Directive* (MiFID II) e l'*Insurance Distribution Directive* (IDD) stabiliscono standard a tutela dei consumatori, applicabili rispettivamente ai prodotti finanziari e assicurativi.

In sintesi, la sostenibilità ha acquisito un ruolo crescente nei mercati finanziari poiché influisce direttamente sull'esposizione al rischio delle imprese, le quali possono sottrarsi ad esso previa adozione di linee comportamentali orientate a canoni che le rendono meno esposte ai danni da cambiamento climatico ovvero derivati da controversie sociali.

Inoltre, la disponibilità di informazioni affidabili, promossa da una gestione sostenibile, agevola le opportunità di investimento e riveste un ruolo fondamentale per la resilienza delle singole banche, contribuendo sia alla stabilità del sistema finanziario sia alla transizione verso un'economia più integrata e solida³².

4. Dottrina sociale della Chiesa e sviluppo sostenibile

Nel processo di transizione sostenibile in atto risalta l'impegno assunto dalle Istituzioni della Chiesa cattolica per promuovere un'economia più giusta, a tutela dell'ambiente, degli emarginati, della biodiversità, delle culture locali e della dignità e libertà della persona umana.

L'interesse e gli interventi della Chiesa cattolica in questi ambiti non sono una novità, ma negli ultimi anni, sotto il pontificato di Papa Francesco, sono andati intensificandosi. Questo impegno si è tradotto in una serie di documenti e analisi che rappresentano un importante punto di riferimento per chiunque intenda esplorare i temi della responsabilità sociale delle imprese, della finanza sostenibile e dei modelli neoliberali di mercato.

Una delle iniziative della Chiesa in questo ambito è stata il convegno internazionale "*Economy of Francesco*", promosso da Papa Francesco nel maggio

³⁰ È la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 14 dicembre 2022.

³¹ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *New rules on corporate sustainability reporting: The Corporate Sustainability Reporting Directive*, visionabile su https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.

³² Cfr. FRANCESCO CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 375.

2019³³ e svoltosi online nel novembre 2020³⁴, dopo un rinvio dovuto alla pandemia. Poco prima, il 6 gennaio 2018, è stato pubblicato il documento *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones* – Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario, preparato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato. Entrambe le iniziative si collegano ai temi sviluppati da Papa Francesco nella Lettera Enciclica *Laudato si'* del 2015 (di cui costituisce un importante aggiornamento e approfondimento l'*Esortazione Apostolica "Laudate Deum"*, pubblicata nel 2023) e, prima ancora, da Benedetto XVI con la Lettera Enciclica *Caritas in veritate* (2009). Quest'ultima è particolarmente attenta alle dinamiche degli attuali modelli economici e alle loro implicazioni, mentre l'Enciclica *Laudato si'* è più focalizzata sulla tutela ambientale, pur estendendo la riflessione a temi più ampi.

L'intento di queste iniziative è dichiaratamente quello di incoraggiare tra gli esponenti del mondo scientifico, politico ed imprenditoriale-finanziario un «patto per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani³⁵», stimolando una «diversa narrazione economica» che affronti con responsabilità l'insostenibilità del modello economico dominante³⁶. I documenti vaticani si distinguono per un approccio analitico, affrontando temi centrali dello sviluppo sostenibile e proponendo soluzioni concrete, parallele a quelle oggi discusse a livello istituzionale e scientifico.

Le tematiche trattate sono ampie e multidisciplinari, come ci si aspetta davanti a sfide globali³⁷. La Chiesa propone una varietà di interventi sia sul piano degli strumenti sia su quello di azione. In merito agli strumenti, la Chiesa sollecita un'educazione globale, anche a livello universitario³⁸, per diffondere

³³ Si v. la Lettera del Santo Padre Francesco per l'evento "Economy of Francesco", dell'1 maggio 2019 (disponibile sul sito www.vatican.va, come tutti i documenti ufficiali della Santa Sede, che si menzioneranno nel corso del testo).

³⁴ V. il testo del Videomessaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro, del 21 novembre 2020.

³⁵ PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica *Laudato si'*.

³⁶ VEDI Videomessaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro, del 21 novembre 2020.

³⁷ E v. una analoga polivocità, per giunta circoscritta alla sola dimensione giuridica dei problemi, nel recente compendio *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di BEATE SJÄFJELL, CHRISTOPHER MICHAEL BRUNER, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

³⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE con IL DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones* – Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario, 6 gennaio 2018, par. 10; un cenno anche in PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica *Laudato si'*.

una cultura economica più etica e attenta agli equilibri umani e planetari, riconoscendo che in una società democratica e di mercato difficilmente si possono imporre comportamenti virtuosi solo con normative, per quanto dettagliate³⁹. A tale riguardo, i risultati della disciplina sulla *disclosure* non finanziaria sono spesso considerati, come altre dichiarazioni di responsabilità sociale delle imprese, come una mera operazione di “*greenwashing*”⁴⁰.

Inoltre, i documenti vaticani suggeriscono incentivi per le realtà economiche sostenibili⁴¹ e si tratta di una proposta condivisa nella letteratura scientifica⁴².

Due strumenti, in particolare, sono ritenuti di rilievo: da un lato, la normativa coercitiva che restituirebbe autonomia alla politica, liberandola dalle influenze delle *élite* imprenditoriali e finanziarie⁴³, con l'obiettivo di creare un

³⁹ Cfr. *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 211.

⁴⁰ Si veda ancora *The Cambridge Handbook*, cit., *passim*; e a proposito della contraddizione tra le declamazioni di molte *corporations* e i modelli imprenditoriali applicati dalle medesime GUIDO FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability, Working Paper, EUSFiL Research Working Paper Series*, 1, 2020, p. 12. Sulla disciplina comunitaria delle informazioni non finanziarie in particolare, e sulla sua attuazione in Italia, v. MIRIAM MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Rivista delle società*, 2019, p. 992 ss.; SALVATORE FORTUNATO, *L'informazione non finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 415 ss.; PAOLO SFAMENI, *Disciplina dell'informazione a carattere non finanziario e mercati regolamentati. Problemi e prospettive*, in DANIELE CATERINO, INES INGRAVALLO (a cura di), *L'impresa sostenibile – Alla prova del dialogo dei saperi*, EuriConv, Lecce, 2020, p. 197 ss., nonché i contributi di FRANCESCO DENOZZA, ANDREA STABILINI, GIORGIO MARASÀ e NICOLA RONDINONE, in *Il caleidoscopio dell'informazione nel diritto societario e dei zum HGB*, IV ed., München, 2020, § 289b ss.; SEBASTIAN MOCK, *Berichterstattung über Corporate Social Responsibility nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz*, in *ZIP*, 2017, p. 1195 ss.; più in generale, sulle discipline di trasparenza funzionali a promuovere comportamenti sostenibili, IRIS HUI YING CHIU, *Disclosure Regulation and Sustainability*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 521 ss.; sul tema della rilevanza delle informazioni non finanziarie, v., in epoca meno recente, FRANCESCO DENOZZA, *La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder Value” e “Socially Responsible Investing”*, in *Giur. comm.*, 1, 2005, p. 585 ss. E, infine, sulla capacità delle grandi imprese di sottrarsi al giudizio sociale e morale per le proprie condotte (nonché di neutralizzarne gli effetti per esse nocivi e di condizionare la stessa azione politica e istituzionale), v. ROY SHAPIRA, *Amenable Control. How Companies Influence Laws, Reputation and Morals*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 641 ss. Lucida e tragica, sul piano letterario, la visione distopica con cui si conclude uno dei più riusciti romanzi dello scrittore portoghese JOSÉ SARAMAGO (*La caverna*, Einaudi, Torino, 2000 per la trad. it.), premio Nobel per la letteratura nel 1998, in cui il “Centro”, entità produttiva ormai universale e assorbente ogni dimensione umana, modella a piacimento la percezione della morale sociale, volgendo a proprio beneficio anche le vicende più drammatiche e le proprie più abiette condotte.

⁴¹ Quali il sostegno al microcredito o al credito cooperativo: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE con il DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 16; e v. già *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 65.

⁴² A puro titolo di esempio cfr. MARIO LIBERTINI, *Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa della Business Roundtable*, in *ODC*, 3, 2019, p. 632 ss.; ID., in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, in *ODC*, 3, 2019, p. 613 ss.

⁴³ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 109, 175, 189, 196; *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 12 e 21.

contesto giuridico fertile e sorvegliato⁴⁴; dall'altro, la pressione di mercato, attuabile tramite l'educazione finanziaria e la scelta degli investitori e consumatori verso imprese meritevoli⁴⁵, sostenendo una «responsabilità sociale» non solo delle imprese, ma anche degli stessi investitori e consumatori⁴⁶. Questo approccio ha trovato ampio consenso e rappresenta il fondamento di recenti normative sulla *disclosure* e sulle riforme per promuovere prodotti finanziari

⁴⁴ In termini generali, cfr. *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 177; il tema era già presente nella *Lettera enciclica Caritas in veritate*, par. 37. Si manifesta anche l'esigenza di un più efficace coordinamento tra gli organi nazionali o attraverso Istituzioni e autorità sovranazionali: ancora *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 175; in ambito finanziario *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 21. Il tema della necessità di un intervento normativo coercitivo (di *hard law*), come percorso imprescindibile per realizzare gli obiettivi di sostenibilità, è ricorrente, come è noto, negli studi in materia: v. ad es. ROBERTO SACCHI, in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, cit., p. 592; GUIDO FERRARINI, *op. cit.*, p. 41 ss.; ID., *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 37 s.; PIERRE-HENRI CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *ODC*, 3, 2019, p. 513 ss. Non meno significative sono peraltro le posizioni scettiche sull'efficacia di tale strumento, quantomeno sul piano della *governance* societaria (introduzione di doveri gestori di tutela degli *stakeholders*; apertura alla partecipazione di questi ultimi ai processi decisionali): VITTORIO CALANDRA BUONAURA, in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, cit., p. 597 s.; MARIO LIBERTINI, *ivi*, p. 602 ss. (aperto, invece, come si è detto, a strumenti normativi indiretti, quali incentivi e disincentivi, ad esempio di carattere fiscale); GIORGIO MARASÀ, *ivi*, p. 595. In ogni caso viene registrata la capacità delle grandi imprese di sottrarsi all'applicazione delle leggi o alle loro conseguenze: v. il già citato ROY SHAPIRA, *op. cit.*, p. 641 ss. Ciò è determinato da molteplici fattori, non ultimo quello dell'arbitraggio normativo accessibile alle realtà economico-finanziarie sovranazionali e della limitatezza di un *enforcement* territorialmente circoscritto, problema che dovrebbe trovare soluzione, secondo taluni studi ed esattamente in linea con le sollecitazioni provenienti dai documenti vaticani, testé menzionate, in uno sforzo di regolazione a sua volta sovranazionale: su questo specifico tema v. JINGCHEN ZHAO, *Extraterritorial Attempts at Addressing Challenges to Corporate Sustainability*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 29 ss.; KEVIN MORROW, HILARY CULLEN, *Defragmenting Transnational Business Responsibility*, *ivi*, p. 43 ss., part. 45; MARIO LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *ODC*, 3/2013, p. 24; CARLO ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in VINCENZO DI CATALDO, PIER MARIA SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 78 ss.; MARIO STELLA RICHTER JR, *A proposito di interesse sociale e governo dell'impresa in Europa*, in VALERIO DE LUCA, JEAN-PAUL FITOUSSI, RICHARD MCCORMICK, *Capitalismo prossimo venturo. Etica Regole Prassi*, Università Bocconi, Milano, 2010, p. 458 ss.; sotto il profilo specifico del diritto tributario – tema toccato da *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 30 ss. – v. JUHA JAAKKOLA, RINGA KNUUTINEN, *The International Order of Corporate Taxation*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 114 ss.

⁴⁵ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 206; *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 33.

⁴⁶ In termini di «responsabilità sociale dei consumatori» si esprime la *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 206; e v. pure, già prima, la *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 66, sul carattere morale e non solo economico di ogni scelta di acquisto; l'attuale pontefice ha evocato la «responsabilità di tutti» anche in altre occasioni recenti: v. il *Discorso* pronunciato al Seminario «Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione», organizzato dalla Pontificia Accademia delle scienze sociali, 5 febbraio 2020.

sostenibili⁴⁷, benché la loro efficacia rimanga dibattuta.

Sul fronte delle azioni, la riflessione della Chiesa è molto ampia, spaziando dal ripensamento delle relazioni internazionali alla riforma della fiscalità e della redistribuzione della ricchezza, fino alla *governance* aziendale e bancaria. Ciascuna delle azioni proposte trova eco nelle principali iniziative istituzionali recenti, specialmente a livello europeo.

Molte sollecitazioni riguardano la sfera del diritto dell'impresa e dei mercati, meritando attenzione per l'autorevolezza della fonte, per le motivazioni ispirate a principi razionali comuni⁴⁸ e per il tecnicismo e la precisione di alcune proposte.

Quello della *governance* aziendale è un tema centrale nei documenti vaticani. La questione dell'obbligo o della legittimità, dal punto di vista giuridico, di considerare gli interessi degli *stakeholders* da parte degli amministratori è appena accennata. Tuttavia, viene avanzata la proposta di introdurre comitati etici a fianco dell'organo di gestione, con il compito di valutare la conformità dell'azione imprenditoriale a criteri etici prestabiliti, oltre al rispetto della normativa vigente⁴⁹. Questa proposta è formulata specificamente per il settore bancario, ma si presta a una più ampia applicazione anche nel settore finanziario e nelle grandi imprese in generale. Altrove, inoltre, viene evidenziata l'importanza del coinvolgimento degli *stakeholders* nelle decisioni aziendali, soprattutto per monitorare l'impatto ambientale delle attività produttive⁵⁰.

Il tema della trasparenza è anch'esso di rilievo. L'informazione, per le istituzioni vaticane, rappresenta uno strumento essenziale sia per monitorare le esternalità prodotte dall'impresa⁵¹ sia per consentire agli investitori di fare scelte finanziarie informate e non limitate da carenze conoscitive⁵². Come già accennato, viene sottolineata l'importanza dell'indipendenza e dell'oggettività dei *rating* finanziari, nonché della certificazione dei prodotti finanziari.

Queste riflessioni si concentrano sull'impresa come singola entità funzionale e ricettrice di risorse finanziarie, nei rapporti con *stakeholders* e investitori. Tuttavia, i documenti vaticani indicano anche una prospettiva più ampia che riguarda gli assetti di mercato nel loro complesso e si rivolge alle imprese

⁴⁷ Nel settore agroalimentare, invece, v., a proposito dei rapporti tra informazione al consumatore e scelte di acquisto sostenibili, SILVIA BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, p. 615 ss.

⁴⁸ Cfr. specialmente *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.*, par. 3 e 7.

⁴⁹ *Ivi*, par. 24 e 28.

⁵⁰ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 183.

⁵¹ *Ivi*, par. 183.

⁵² *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 21.

in senso universale, considerando la distribuzione reciproca di potere e ricchezza. Gli spunti proposti nei documenti (come, nella produzione agricola⁵³, il diritto di ciascuno a risorse produttive sufficienti per garantire un tenore di vita dignitoso e la limitazione del potere di mercato delle grandi imprese⁵⁴; nel settore finanziario, la promozione di un pluralismo di prodotti e intermediari per mantenere una «biodiversità finanziaria⁵⁵» e la critica all'eccessiva protezione delle privative industriali⁵⁶) affrontano direttamente la questione della concorrenza nel modello neoliberale e dell'opportunità di mitigarne gli effetti più distruttivi.

La responsabilità sociale d'impresa (CSR) è richiamata ripetutamente nei documenti⁵⁷, accanto alla responsabilità sociale di consumatori e investitori, e rappresenta, almeno in parte, il significato (o uno dei significati) del patto proposto dal pontefice a imprenditori, *manager* ed economisti; una responsabilità che deve essere autentica e non solo apparente⁵⁸.

La promozione della CSR avviene già a livello statutario nella prassi e nelle esperienze normative recenti, e il punto non sfugge alle istituzioni vaticane, che, per il settore bancario, parlano di «*mission* statutaria»⁵⁹. Un modello di riferimento è la banca etica⁶⁰, così come le società *benefit*⁶¹. L'esperimento più

⁵³ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 94.

⁵⁴ *Ivi*, par. 129.

⁵⁵ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 20.

⁵⁶ *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 22, con riferimento particolare all'ambito sanitario. E per qualche spunto a proposito della « appropriazione della natura » v. MICHELANGELO BARCELLONA, *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Europa dir. priv.*, 2020, p. 757 ss.

⁵⁷ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 23; *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 194; *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 40.

⁵⁸ *Lettera Enciclica Laudato si'*, cit., par. 194.

⁵⁹ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 24.

⁶⁰ In argomento v. RENATO COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in VINCENZO DI CATALDO, PIERO MARIA SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 119 ss., part. 123 ss.; cfr. pure MARCO LAMANDINI – IRENE STEINER, *Social Banking in Practice: an Italian Case for Corporate Social Responsibility in Banking*, in *Riv. dir. soc.*, 4, 2007, p. 174 ss.

⁶¹ Per tutti v. MARIO STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 271 ss.; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, p. 953 ss.; U. TOMBARI, «Potere» e «interessi» nella grande impresa azionaria, Milano, 2029, p. 64 ss.; STEFANO CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, p. 995 ss.; LUIGI VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. Impr.*, 2016, p. 1134 ss.; ELISABETTA CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *ODC*, 2/2020, p. 589 ss.; SARA PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Rivista delle società*, 2018, p. 919 ss.; GIUSEPPE DOMENICO

ampio in questo ambito è stato condotto dalla riforma francese dell'articolo 1835 del *code civil*, che permette ora di integrare nello statuto i principi guida dell'impresa con strumenti specifici per il loro rispetto⁶².

Va osservato che ogni approccio alla sostenibilità basato su scelte negoziali presenta una debolezza intrinseca: essendo opzioni volontarie, la speranza che vengano ampiamente adottate è fragile, salvo una rivoluzione educativa o pressioni di mercato straordinarie⁶³. Tuttavia, molte delle recenti iniziative legislative si muovono verso una maggiore consapevolezza da parte delle imprese sulla loro missione etica e mirano a incentivare comportamenti virtuosi, come nella normativa sulle informazioni non finanziarie e sui progetti di tasonomia dei prodotti finanziari sostenibili.

Rimodulare gli scopi statutari per includere finalità etico-sociali, influenzando direttamente o indirettamente l'obiettivo societario, è una soluzione di efficacia limitata, anche se vi sono eccezioni, come quando la scelta etica determina il perimetro dell'attività aziendale, orientando l'impresa verso attività virtuose per natura o per la selezione dei destinatari. Il valore di queste integrazioni statutarie si manifesta in un numero ristretto di casi, senza escludere che altre attività aziendali possano rimanere socialmente irresponsabili⁶⁴.

Minore incisività avrebbe la scelta di principi etici per ispirare la gestione aziendale, agendo indirettamente sullo scopo della società⁶⁵. Il motivo della scarsa rilevanza di questi principi è che spesso rimangono vaghi e poco incisivi⁶⁶. Questa genericità si rifletterebbe in ogni piano organizzativo della

MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in AGE, 2018, p. 81 ss. Sul modello della *société à mission* dell'ordinamento francese v. per tutti ÉMILIE MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, in *Rev. soc.*, 2019, p. 581 ss.

⁶² Su tale riforma v., fra i molti, ISABELLE URBAIN-PARLEANI (a cura di), *La loi PACTE: le nouveau visage du droit des sociétés*, in *Rev. soc.*, 2019, p. 565 ss.; PIERRE-HENRI CONAC, cit., p. 497 ss.; SOPHIE SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE*, in *ODC*, 3, 2019, p. 517 ss., part. 525 ss.; ISABELLE URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, ivi, 533 ss.; ARNAUD LECOURT, *Innovate, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l'entreprise et sa gouvernance... un programme ambitieux*, in *Rev. tr. dr. comm.*, 2019, p. 385 ss.

⁶³ D'altra parte, si osserva, una scelta etica spontanea la si può attendere da soggetti che operino in una posizione di libertà, non da soggetti che agiscano in stato di necessità, e la logica competitiva dell'impresa moderna è una logica di necessità: MARCO LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, p. 22 s.

⁶⁴ Cfr. MARCO CIAN, *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Rivista delle società*, I, 2001, p. 66.

⁶⁵ La collocazione del problema della responsabilità sociale sul piano della gestione, più che su quello dello scopo, è stato ben colto da VINCENZO CALANDRA BUONAUORA, in ALESSANDRO PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, in *ODC*, 3, 2019, p. 605.

⁶⁶ La critica è comune: cfr. ad esempio GUIDO FERRARINI, *op. cit.*, p. 30 ss.; MARCO VENTORUZZO, *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate*

società⁶⁷, inclusi i rapporti endoorganizzativi, la responsabilità degli amministratori, i rapporti con terzi, la concorrenza leale e l'immagine aziendale.

Per quanto riguarda i rapporti endoorganizzativi, vi sarebbe forse un maggiore incentivo per gli amministratori a documentare l'adesione ai principi etici dello statuto⁶⁸, ma la vaghezza di tali principi lascerebbe spazio a formulazioni elusive. Analogamente, la possibilità per i soci di intraprendere azioni di responsabilità verrebbe indebolita, con l'effetto opposto di legittimare quasi tutte le scelte gestionali⁶⁹. È improbabile che gli *stakeholders* possano intentare azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori o della società stessa⁷⁰. Allo stesso modo sarebbe difficile rivendicare lesioni delle norme di concorrenza sleale e l'immagine della società non sarebbe particolarmente minacciata⁷¹.

È stato osservato che, per integrare i principi di sostenibilità nelle fondamenta di una società, è necessario rivedere la struttura di *governance* in modo da garantirne un monitoraggio e un'applicazione concreti⁷². In questa direzione si inserisce la proposta, avanzata nei documenti delle istituzioni vaticane, di affiancare all'organo amministrativo un comitato etico, con il compito di dialogare con il primo e di verificare il rispetto della *mission* statutaria⁷³. Anche la necessità di ottenere il consenso degli *stakeholders* per operazioni che possano influenzare i loro interessi può essere interpretata come un invito a ristrutturare le decisioni aziendali su basi statutarie. Tuttavia, queste soluzioni,

Purpose, in *Rivista delle società*, 2020, p. 45 ss.

⁶⁷ Interessanti al riguardo le disamine condotte a proposito delle riforme francesi poco sopra menzionate: v. sempre PIERRE-HENRI CONAC, *op. cit.*, p. 506 ss.; SEBASTIAN SCHILLER, *op. cit.*, p. 524 ss., part. 525 ss.; ISABELLE URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835*, *op. cit.*, p. 544 ss.

⁶⁸ Così, con riferimento alle riforme d'Olttralpe, PIERRE-HENRI CONAC, *op. cit.*, p. 508.

⁶⁹ Sul punto la letteratura è assai vasta e riguarda in generale il problema delle implicazioni che avrebbe l'esistenza di un dovere degli amministratori di conciliare l'interesse dei soci con quello/i degli *stakeholders*: cfr. ad esempio HOLGER FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Rivista delle società*, 2018, p. 810 ss.; MARCO MAUGERI, "Pluralismo" e "monismo" nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo *Statement della Business Roundtable*), in *ODC*, 3, 2019, p. 642.

⁷⁰ Con riferimento al nuovo art. 1835 *code civil* francese, ritiene configurabile una azione promossa contro la società dai terzi, ove la *raison d'être* sia sufficientemente precisa, Isabelle URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835*, cit., 545. E v. pure, con riguardo agli impegni statutari assunti dalle banche etiche, RENATO COSTI, cit., p. 126.

⁷¹ FRANCESCO DENOZZA, *Lo scopo della società: dall'organizzazione al mercato*, in *ODC*, 3, 2019, p. 621 ss.

⁷² *Ivi*, p. 617 ss.

⁷³ Sulla possibile nomina di comitati sociali o ambientali interni alla società, con funzione consultiva, v. PIERRE-HENRI CONAC, cit., p. 509. Con specifico riferimento all'esperienza bancaria etica, v. RENATO COSTI, *op. cit.*, p. 126; MICHELE LAMANDINI, IRENE STEINER, *op. cit.*, p. 177 ss.

sebbene incoraggiate nel contesto del *soft law*, mostrano evidenti limiti quando si basano esclusivamente sulla volontarietà.

Ne deriva la necessità di meccanismi coercitivi per garantire che i principi di sostenibilità siano realmente applicati nella *governance* aziendale, suggerendo che gli amministratori dovrebbero bilanciare l'interesse degli *stakeholders* con quello dei soci⁷⁴. Le istituzioni vaticane richiamano l'importanza di affrontare le esternalità prodotte dall'attività aziendale, evidenziando il ruolo della responsabilità sociale dell'impresa come parte di una visione antropologica che considera i diritti e i doveri di ciascuno verso la comunità⁷⁵. La sfida è se includere negli obblighi degli amministratori non solo la massimizzazione del profitto, ma anche gli interessi degli *stakeholders*.

5. Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia un cambiamento profondo nel diritto positivo italiano, che vede la sostenibilità come un principio centrale e innovativo, esteso oltre la semplice gestione delle risorse naturali. In primo luogo, si osserva un superamento delle interpretazioni tradizionali sull'uso dei beni naturali, ora inseriti in una visione giuridica ed economica orientata al benessere della collettività. La recente riforma costituzionale, che integra nella Carta i principi di tutela ambientale e di sostenibilità, rappresenta un segno tangibile di questa trasformazione normativa, rendendo più incisivi i vincoli sulla tutela della salute e dell'ambiente anche in ambito economico e produttivo.

L'evoluzione normativa si riflette in modifiche significative per facilitare un mercato dei capitali trasparente e coerente con i principi di sostenibilità. Inoltre, la questione ecologica ha assunto un ruolo catalizzatore nella creazione di soluzioni per le attuali sfide ambientali, promuovendo un'attenzione costante al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione di comportamenti lesivi per l'ambiente. La finanza sostenibile, in questo contesto, è valorizzata come strumento etico, mirato a proteggere l'ecosistema e a prevenire danni che potrebbero compromettere il futuro dell'umanità.

Il principio della sostenibilità, considerato ora un vero e proprio pilastro del diritto, assume una dimensione ampia e multidisciplinare, abbracciando aspetti economici, sociali e giuridici. Questo orientamento trova applicazione anche nel *Next Generation EU*, programma post-pandemico dell'Unione

⁷⁴ FRANCESCO DENOZZA, *op. cit.*, p. 617 ss.

⁷⁵ V. in particolare *Lettera Enciclica Laudato si'*, *passim*; sul problema dei rapporti fra diritti e doveri v. *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 43.

Europea che promuove modelli di crescita economica orientati alla coesione sociale e ambientale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza delle economie nazionali.

La Chiesa Cattolica contribuisce significativamente a questa transizione, promuovendo un'economia che non sia solo orientata al profitto, ma fondata sul rispetto della dignità umana, della biodiversità e delle culture locali.

La convergenza tra l'approccio normativo europeo e le riflessioni della Dottrina Sociale della Chiesa offre un percorso concreto per una transizione sostenibile. Se da un lato il rafforzamento dei vincoli giuridici spinge le imprese ad allinearsi a standard etici e ambientali, dall'altro la pressione educativa e la promozione di una responsabilità sociale condivisa tra imprese, investitori e consumatori contribuiscono a costruire una cultura del rispetto per il pianeta e per la comunità.

In conclusione, il riconoscimento della sostenibilità come bene essenziale e di valore etico contribuisce a bilanciare il profitto con l'interesse della collettività, promuovendo un modello di sviluppo che mira non solo alla crescita economica ma anche al rispetto dell'ecosistema e alla giustizia sociale.

Anche se le sfide future sono ancora molte e le aspettative di un benessere sostenibile dipendono da variabili incerte, l'affermazione della sostenibilità come principio guida appare destinata a durare, contribuendo alla costruzione di un'economia più equa e responsabile.